Procedures

PROCEDURA IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING

Sommario

0. Scopo 3

1. Definizioni 3

2. Oggetto delle segnalazioni 5

3. Segnalazioni in buona o in mala fede 5

SEGNALAZIONE IN BUONA FEDE 5
SEGNALAZIONE IN MALA FEDE 5

4. Modalità di segnalazione 6

SEGNALAZIONE INTERNA 6
SEGNALAZIONE ESTERNA E DIVULGAZIONE PUBBLICA 7
SEGNALAZIONE ANONIMA 7

5. Contenuto della segnalazione 7

6. Modalità di gestione della segnalazione 8

RICEZIONE DELLA SEGNALAZIONE E VERIFICA PRELIMINARE 8
ACCERTAMENTO 8
ARCHIVIAZIONE 9
TEMPI DEL PROCESSO DI GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE 9
CONSERVAZIONE 10

7. Tutele del segnalante 10

RISERVATEZZA 10
DIVIETO DI RITORSIONE E MISURE DI PROTEZIONE 11

8. Tutele del segnalato 11

9. Sanzioni disciplinari 11

10. Trattamento dati personali 12

11. Aggiornamento 12

12. Informazione e formazione 12

13. Documenti di Riferimento 13

14. Allegati 13

0. Scopo

Il 15 marzo 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. n. 24/2023 (di seguito anche "Decreto Whistleblowing" o solo "Decreto") in attuazione della direttiva UE 2019/1937, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione Europea e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone segnalanti (i c.d. Whistleblower).

Per "Whistleblowing", in particolare, si intende la segnalazione di comportamenti, atti od omissioni, in violazione delle previsioni di cui al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 oppure di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di un'amministrazione pubblica o di un ente privato, effettuata da parte di un soggetto che ne sia venuto a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo pubblico o privato.

Synthomer S.r.l. e Synthomer Specialty Resins S.r.l. (anche "Synthomer" o le "Società"), anche prima dell'entrata in vigore della norma sopra ricordata, si sono dotate di un sistema volto a promuovere una cultura aziendale caratterizzata da comportamenti corretti e da un buon sistema di Corporate Governance e Integrity, garantendo un ambiente di lavoro in cui i dipendenti si sentano liberi di segnalare eventuali comportamenti illeciti.

Alla luce di quanto premesso, con il presente documento (la "Procedura Whistleblowing" o "Procedura") Synthomer intende illustrare gli strumenti che possono essere utilizzati, nell'ambito del contesto aziendale, per la segnalazione di comportamenti illeciti.

Pertanto, scopo della Procedura è:

- identificare i soggetti che possono effettuare segnalazioni;
- circoscrivere il perimetro di condotte, avvenimenti o azioni che possono costituire oggetto di segnalazione;
- identificare i canali attraverso cui effettuare segnalazioni;
- rappresentare le modalità operative per la presentazione e la gestione di segnalazioni, nonché per le eventuali conseguenti attività di accertamento;
- informare il segnalante e il segnalato circa le forme di tutela che vengono riconosciute e garantite.

1. Definizioni

Destinatari	Personale dipendente di Synthomer assunto a tempo indeterminato e determinato (dirigenti, quadri, impiegati, operai), amministratori, membri di organi sociali e di vigilanza, nonché tutti coloro che, a diverso titolo, intrattengono rapporti di lavoro, di collaborazione o d'affari con le Società, ivi compresi i collaboratori, gli stagisti, i somministrati, i consulenti, gli agenti, i fornitori e i business partner, anche prima che il rapporto giuridico con le Società sia iniziato o successivamente al suo scioglimento.

Divulgazione pubblica	Rendere di pubblico dominio informazioni su violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.
Facilitatore	Persona che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza è mantenuta riservata.
Modello 231	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalle Società e che definisce un sistema strutturato ed organico di principi, norme interne, procedure operative e attività di controllo, adottato allo scopo di prevenire comportamenti idonei a configurare fattispecie di reato e illeciti previsti dal D.Lgs. n. 231/2001.
Organismo di Vigilanza ("OdV")	Organismo di Vigilanza di Synthomer nominato ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001.
Comitato Whistleblowing	Persona fisica o ufficio dedicato alla gestione delle Segnalazioni, interno, autonomo e con personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione, o soggetto esterno, anch'esso autonomo e con personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione.
Segnalante	Persona fisica che effettua la segnalazione interna od esterna o la Divulgazione pubblica di informazioni su violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo.
Segnalato	Persona menzionata nella segnalazione interna o esterna, ovvero nella Divulgazione pubblica, intesa come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente.
Segnalazione	Comunicazione scritta od orale di informazioni su violazioni, compresi i fondati sospetti riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse in Synthomer, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni.
Segnalazioni anonime	Segnalazioni prive di elementi che consentano di identificare il loro autore.
Segnalazione esterna	Comunicazione, scritta od orale, di informazioni su violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna di cui al paragrafo "Segnalazione esterna e Divulgazione pubblica".
Segnalazioni in malafede	Qualsiasi comunicazione ricevuta da Synthomer che si rivela priva di fondamento sulla base di elementi oggettivi e che risulti, sempre sulla base di elementi oggettivi, fatta allo scopo di arrecare un danno.
Segnalazione interna	Comunicazione, scritta od orale, di informazioni su violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna di cui al paragrafo "Segnalazione interna".

Segnalazione non rilevante	Qualsiasi comunicazione ricevuta da Synthomer, avente ad oggetto comportamenti che non costituiscono violazioni. Sono considerate segnalazioni non rilevanti anche tutte quelle comunicazioni ricevute da Synthomer che, sulla base della genericità dei contenuti, non consentono di compiere adeguate verifiche.
Violazioni	Comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di Synthomer che consistono nelle condotte di cui al paragrafo "Oggetto delle segnalazioni".

2. Oggetto delle segnalazioni

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 2, comma 1, lettera a) e 3, comma 2 del Decreto Whistleblowing, può costituire oggetto di Segnalazione:

- un comportamento o una situazione contrari al Modello 231, al Codice di Condotta Synthomer, nonché a regolamenti, direttive, policy e procedure interne adottate da Synthomer e rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- violazioni del diritto dell'Unione Europea.

Eventuali Segnalazioni non rilevanti sono da ritenersi ineseguibili e, pertanto, saranno archiviate. In particolare, non sono rilevanti le Segnalazioni:

- relative a interessi di carattere personale aventi ad oggetto rivendicazioni o rimostranze relative ai rapporti con i colleghi;
- aventi toni ingiuriosi o contenenti offese personali o giudizi morali e volte a offendere o ledere l'onore e/o il decoro personale e/o professionale della persona o delle persone a cui i fatti segnalati sono riferiti;
- fondate su meri sospetti o voci inerenti fatti personali non costituenti illecito;
- aventi finalità puramente diffamatorie o calunniose;
- aventi natura discriminatoria, in quanto riferite ad orientamenti sessuali, religiosi e politici o all'origine razziale o etnica del Segnalato.

3. Segnalazioni in buona o in mala fede

Segnalazione in buona fede

Il Segnalante è invitato ad effettuare Segnalazioni che siano il più possibile circostanziate e offrano il maggior numero di elementi, al fine di consentire lo svolgimento delle dovute verifiche e il conseguimento di adeguati riscontri.
Dopo aver effettuato una Segnalazione, il Segnalante che ravvisa la presenza di eventuali errori può darne immediata informazione attraverso lo stesso canale al quale è stata presentata la Segnalazione.

Segnalazione in mala fede

Sono da ritenersi effettuate in mala fede le Segnalazioni che si dovessero rivelare volutamente futili, false o infondate, con contenuto diffamatorio o comunque aventi ad oggetto informazioni deliberatamente errate o fuorvianti, al solo scopo di danneggiare Synthomer, il Segnalato o altri soggetti interessati dalla Segnalazione.

In tal caso, Synthomer si riserva di attuare adeguate azioni – anche mediante l'adozione di idonee sanzioni disciplinari – nei confronti del Segnalante.

4. Modalità di segnalazione

Segnalazione interna

In conformità con quanto disposto dall'art. 4 del Decreto Whistleblowing, Synthomer ha predisposto canali interni di Segnalazione che consentono la presentazione delle Segnalazioni per iscritto oppure oralmente.

La Segnalazione è trasmessa tramite:

1. l'Etics Point o Linea Etica del Gruppo Synthomer, che garantisce l'anonimato del segnalante e la riservatezza della segnalazione - www.synthomer.ethicspoint.com;
2. la casella di posta elettronica dell'OdV all'indirizzo dedicato, che garantisce la riservatezza della segnalazione, ma non l'anonimato del segnalante.
   - Posta elettronica di Synthomer S.r.l.: synthomer.srl.odv@synthomer.com
   - Posta elettronica di Synthomer Specialty Resins S.r.l.: o.d.v.santalbano@synthomer.com
3. posta ordinaria all'attenzione del Comitato Whistleblowing all'indirizzo della relativa società, con la dicitura "riservata e personale"; la segnalazione deve essere in forma scritta e può essere presentata utilizzando il form allegato alla presente procedura. Questo canale garantisce l'anonimato del segnalante e la riservatezza della segnalazione.
   - Indirizzo di Synthomer S.r.l.: via delle Industrie, 9 24040 Filago (BG)
   - Indirizzo di Synthomer Specialty Resins S.r.l.: via Morozzo, 27 12040 Sant'Albano Stura (CN)

   La gestione del canale cartaceo è affidata al Comitato Whistleblowing, che alla data odierna è composto da:
   - per Synthomer S.r.l.:
     - Avv. Giavazzi Stefania, nel ruolo di Presidente del Comitato;
     - Dott. De Ruvo Marco;
     - Dott.ssa Guerra Michelangela.
   - per Synthomer Specialty Resins S.r.l.:
     - Dott. De Ruvo Marco, nel ruolo di Presidente del Comitato;
     - Dott.ssa Novaro Giulia
4. raccomandata A/R o corriere espresso, secondo quanto previsto al precedente punto 3. Questo canale garantisce la riservatezza della segnalazione, ma non l'anonimato del segnalante;
5. incontro diretto con il Comitato Whistleblowing richiesto della Persona segnalante, anche tramite casella di posta elettronica dell'OdV e fissato entro un termine ragionevole. Questo canale garantisce la riservatezza della segnalazione, ma non l'anonimato del segnalante.

   In tale caso, previo consenso della Persona segnalante, la Segnalazione interna potrà essere documentata a cura del Comitato mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante redazione di apposito verbale di trascrizione. In caso di redazione del verbale, la Persona segnalante può verificare, rettificare e confermare lo stesso mediante la propria sottoscrizione.

Chiunque riceva una Segnalazione al di fuori dei canali sopra indicati, provvede a recapitarla tempestivamente in originale e con gli eventuali allegati al Comitato Whistleblowing.

I componenti del Comitato sono stati debitamente formati in materia e autorizzati da Synthomer al trattamento dei dati personali contenuti nelle Segnalazioni interne.

Qualora la Segnalazione interna contenente elementi gravi, precisi e concordanti abbia ad oggetto uno o più componenti del Comitato, la stessa deve essere trasmessa al Consiglio di Amministrazione corredata dell'eventuale documentazione a supporto tramite:

- consegna a mano all'Amministratore Delegato; tale canale garantisce la riservatezza della segnalazione, ma non l'anonimato del segnalante;
- raccomandata A/R o corriere espresso indirizzati alla relativa sede Synthomer sopra menzionata, con la seguente dicitura: "Riservata Personale all'attenzione dell'Amministratore Delegato Sig. …". Tale canale garantisce la riservatezza della segnalazione, ma non l'anonimato del segnalante;
- posta ordinaria indirizzata alla relativa sede Synthomer sopra menzionata con la seguente dicitura: "Riservata Personale all'attenzione dell'Amministratore Delegato Sig. …"; tale canale garantisce l'anonimato del segnalante e la riservatezza della segnalazione.

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, dopo aver valutato collegialmente se la Segnalazione interna sia corredata dalle informazioni necessarie per verificarne preliminarmente la fondatezza e poter avviare le successive attività di approfondimento, dà seguito alla stessa eseguendo l'istruttoria; l'istruttoria segue l'iter descritto nella presente procedura.
La decisione del Consiglio di Amministrazione è formalizzata attraverso delibera scritta.

Segnalazione esterna e Divulgazione pubblica

Il Segnalante può presentare la propria Segnalazione all'ANAC, tramite il canale di Segnalazione esterno messo a disposizione dalla suddetta Autorità, se:

- ha già effettuato una Segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito, ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- ha fondato motivo di ritenere che la Violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Il Segnalante può procedere tramite Divulgazione pubblica se:

- ha già effettuato una Segnalazione interna ed esterna e non ha avuto alcun riscontro;
- ha fondato motivo di ritenere che, in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, la Segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito.

Segnalazione anonima

Verranno prese in considerazione anche le Segnalazioni anonime, purché adeguatamente circostanziate e dettagliate.

Le Segnalazioni anonime limitano la possibilità per Synthomer di investigare efficacemente in quanto risulta impossibile instaurare un agevole canale informativo con il Segnalante. Synthomer considera, tra i fattori rilevanti per valutare la Segnalazione anonima, la gravità della Violazione riportata, la credibilità dei fatti rappresentati e la possibilità di verificare la veridicità della Violazione da fonti attendibili.

5. Contenuto della segnalazione

Le Segnalazioni devono essere, in ogni caso e a prescindere dalla modalità utilizzata, circostanziate e fondate, in modo da consentire di approntare le dovute misure e di effettuare gli opportuni accertamenti e approfondimenti, anche mediante lo svolgimento di investigazioni e la formulazione di richieste di chiarimenti al Segnalante, laddove individuato. Il Segnalante può consentire la propria identificazione, indicando i recapiti ove è possibile contattarlo (a mero titolo esemplificativo: nome e cognome, indirizzo e-mail, numero di telefono).

Cosa indicare nella Segnalazione?

- chiara e completa descrizione dei fatti oggetto della Segnalazione
- ogni informazione e ogni indicazione utile per individuare l'identità dei soggetti che hanno commesso la Violazione
- natura, contesto di riferimento e ogni dettaglio utile per descrivere l'oggetto della Segnalazione
- circostanze di tempo e di luogo, ove conosciute, relative all'oggetto della Segnalazione
- ogni ulteriore informazione ritenuta utile per l'accertamento della Segnalazione

È necessario allegare ove disponibile opportuna documentazione a sostegno della Segnalazione, ivi compresa l'indicazione di testimoni o persone che potranno riferire sui fatti oggetto della Segnalazione.

6. Modalità di gestione della segnalazione

Ricezione della Segnalazione e verifica preliminare

Segnalazioni effettuate tramite i canali di segnalazione del Gruppo Synthomer di cui al paragrafo "Segnalazione interna".
Il Segnalante, tramite l'Etics Point o Linea Etica del Gruppo Synthomer, può effettuare la Segnalazione a livello centrale: il Segnalante riceve un messaggio automatico di presa in carico della Segnalazione insieme al codice identificativo della Segnalazione stessa.

Segnalazioni effettuate tramite la casella di posta elettronica dell'OdV o il Comitato Whistleblowing
Nel caso in cui la Persona Segnalante non si avvalga dell'anonimato, l'OdV/Comitato avvisa il Segnalante del ricevimento della Segnalazione scritta e rilascia alla Persona segnalante un avviso di ricevimento entro 7 giorni dal ricevimento della Segnalazione interna; svolge quindi una verifica preliminare circa la sussistenza dei presupposti giuridici e di fatto, nonché la pertinenza e la presenza di elementi sufficienti per potere approfondire la Segnalazione; in presenza di elementi sufficienti per approfondimenti, l'OdV/Comitato avvia formalmente la fase di accertamento, garantendo in ogni caso la riservatezza delle informazioni contenute nella Segnalazione; in caso di Segnalazione non rilevante, manifestamente infondata oppure mancante di elementi sufficienti per approfondimenti, procede all'archiviazione della Segnalazione.
Nel caso in cui la Persona Segnalante si avvalga dell'anonimato, il Comitato traccia sulla segnalazione la data di ricevimento della stessa ed attribuisce un numero di segnalazione progressiva; non essendoci le condizioni, non rilascia nessun avviso di ricevimento.

Accertamento
La fase di accertamento si concretizza nell'effettuazione di verifiche mirate sulla Segnalazione, che consentano di individuare, analizzare e valutare gli elementi a conferma della fondatezza dei fatti segnalati, anche tramite richiesta di integrazioni al Segnalante, se individuato e se necessario. La funzione/l'organo incaricato dell'accertamento può avvalersi dell'ausilio di

figure/funzioni interne/del Gruppo Synthomer di supporto e/o di professionisti/consulenti tecnici esterni, a seconda dell'oggetto della Segnalazione.
La funzione/l'organo incaricato dell'accertamento ne assicura lo svolgimento in maniera equa ed imparziale; ogni persona coinvolta nell'indagine è informata - una volta completata l'istruttoria - in merito alle dichiarazioni rese e alle prove acquisite a suo carico ed è messo in condizione di poter controbattere alle stesse.
Se nel corso dell'accertamento emergono elementi oggettivi comprovanti la mancanza di buona fede da parte del Segnalante, ne è data immediata comunicazione all'organo amministrativo per valutare l'attivazione di eventuali procedure sanzionatorie a carico del Segnalante.
La Segnalazione è archiviata.

Se, all'esito dell'attività istruttoria, è accertata la fondatezza della Segnalazione, è redatta una relazione riepilogativa delle verifiche effettuate e delle evidenze emerse, al fine di condividere con l'organo amministrativo l'adozione di azioni sanzionatorie e/o la predisposizione di azioni correttive.
L'organo amministrativo valuta, inoltre, l'adozione di azioni a tutela di Synthomer, anche in sede giudiziaria.

Archiviazione

La decisione in merito all'archiviazione della Segnalazione è formalizzata in apposito verbale contenente i motivi dell'archiviazione. Il verbale è condiviso con l'organo amministrativo.
La Segnalazione è archiviata se:

- non è rilevante;
- si riferisce a fatti di contenuto talmente generico da non permettere alcuna verifica
- in merito;
- è stata effettuata in mala fede;
- l'attività istruttoria ne ha provato l'infondatezza.

Tempi del processo di gestione della Segnalazione

Invio al Segnalante dell'avviso di ricevimento della Segnalazione	entro 7 giorni dal ricevimento della Segnalazione
Riscontro alla Segnalazione	• entro 3 mesi (prorogabili fino a 6 mesi in caso di giustificate e motivate ragioni) dalla data dell'avviso di ricevimento • in mancanza dell'avviso di ricevimento, entro 3 mesi (prorogabili fino a 6 mesi in caso di giustificate e motivate ragioni) dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della Segnalazione
Riscontro alla richiesta di fissare un incontro diretto	entro e non oltre 7 giorni dal momento in cui è pervenuta la richiesta di incontro diretto
Fissazione del giorno dell'incontro diretto	• entro 10 giorni dal momento in cui è pervenuta la richiesta di incontro diretto • in casi di comprovata urgenza, entro 5 giorni dal momento in cui è pervenuta la richiesta di incontro diretto

Conservazione

La funzione/l'organo incaricato della Segnalazione è tenuto a documentare l'intero processo di gestione della stessa, mediante supporti informatici e/o cartacei, e a conservare tutta la relativa documentazione, al fine di garantire la completa tracciabilità degli interventi intrapresi per l'adempimento delle proprie funzioni istituzionali. Tutta la documentazione deve essere conservata per il tempo necessario alla gestione della Segnalazione e, comunque, non oltre cinque 5 anni a decorrere dalla chiusura della procedura di Segnalazione.

I documenti in formato elettronico devono essere conservati in una cartella protetta da credenziali di autenticazione, conosciute solo dalla funzione/dall'organo deputato alla gestione delle Segnalazioni ovvero dai soggetti espressamente autorizzati.
I documenti cartacei sono archiviati presso un luogo identificato chiuso a chiave il cui accesso è consentito solo alla funzione/all'organo deputato alla gestione delle Segnalazioni ovvero ai soggetti espressamente autorizzati.

In caso di utilizzo di linea telefonica, la Segnalazione è documentata come da procedura di Gruppo.
Se la Segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro diretto, essa, previo consenso del Segnalante, è documentata mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In caso di verbale, il Segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

7. Tutele del segnalante

Le tutele accordate al Segnalante possono essere garantite da Synthomer solo nel caso in cui siano rispettate le indicazioni fornite dalla Procedura. Non viene garantita alcuna protezione al Segnalante nel caso in cui egli abbia concorso alla realizzazione della condotta illecita.

Le tutele accordate al Segnalante sono estese anche:
- al Facilitatore;
- alle persone del medesimo contesto lavorativo del Segnalante con uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro del Segnalante con cui hanno un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà del Segnalante o per i quali il Segnalante lavora, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo.

Riservatezza

Synthomer, nel predisporre e rendere effettivi i propri canali di Segnalazione interna, garantisce la riservatezza dell'identità del Segnalante, del Segnalato e di eventuali altre persone coinvolte, nonché del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia.

Le Segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

L'identità del Segnalante e qualsiasi informazione da cui essa possa evincersi, direttamente o indirettamente, non possono essere rivelate, senza il consenso espresso del Segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle Segnalazioni ed espressamente autorizzate a trattare tali dati.

Divieto di ritorsione e misure di protezione

Synthomer non tollera alcun genere di minaccia, ritorsione, sanzione non motivata o discriminazione nei confronti del Segnalante, del Segnalato e di chi abbia collaborato alle attività di riscontro riguardo alla fondatezza della Segnalazione. L'adozione di misure discriminatorie o ritorsive nei confronti del Segnalante potrà dare origine a procedimenti disciplinari nei confronti del responsabile.
Alla luce di quanto previsto dall'articolo 19 comma 1 del Decreto Whistleblowing, resta ferma la possibilità per il Segnalante di poter comunicare all'ANAC le ritorsioni che ritiene di aver subito nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiscono esempi di condotte ritorsive:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di demerito o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e/o la perdita di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri, sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

8. Tutele del segnalato

Sono previste idonee misure di tutela anche a beneficio del Segnalato, al fine di prevenire qualsiasi discriminazione.
L'inoltro e la ricezione di una Segnalazione non sono sufficienti ad avviare alcun procedimento disciplinare nei confronti del Segnalato.
Qualora si decida di procedere con l'attività di accertamento, il Segnalato potrà essere contattato e gli verrà assicurata la possibilità di fornire ogni eventuale e necessario chiarimento.

9. Sanzioni disciplinari

Possono essere applicate sanzioni disciplinari effettive, proporzionate e dissuasive:

- nei confronti del Segnalato, se le Segnalazioni risultano fondate;
- nei confronti del Segnalante, se sono effettuate Segnalazioni in mala fede;
- nei confronti del Responsabile, se sono violati i principi di tutela previsti dalla Procedura ovvero se sono state ostacolate o si è tentato di ostacolare le Segnalazioni.

Il procedimento disciplinare è avviato in applicazione del principio di proporzionalità, nonché del criterio di correlazione tra infrazione e sanzione e, comunque, nel rispetto delle modalità previste dalla normativa applicabile vigente.
Al fine di garantire imparzialità ed evitare conflitti di interesse, le decisioni circa eventuali misure disciplinari, denunce o altre azioni da intraprendere sono prese dalle funzioni organizzative aziendali preposte e, in ogni caso, da soggetti diversi da chi ha condotto le attività di accertamento della Segnalazione.

10. Trattamento dati personali

Ogni trattamento dei dati personali previsto dalla procedura deve essere effettuato a norma del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (ss. mm. e ii.).
I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica Segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.
I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del GDPR possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'art. 23 del GDPR e 2-undecies del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
I trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni sono effettuati da Synthomer in qualità di titolare del trattamento, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 5 e 25 del GDPR, fornendo idonee informazioni al Segnalante e alle persone coinvolte ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.
Synthomer ha appositamente nominato e istruito al trattamento dei dati personali i soggetti autorizzati al trattamento anche ai sensi degli artt. 5, 24, 29 e 32 del GDPR e dell'art. 2-quaterdecies del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Inoltre, Synthomer, in linea con quanto previsto dall'articolo 13 del Decreto Whistleblowing, nonché in osservanza di quanto previsto dagli artt. 24 e 32 del GDPR, individua misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, sulla base di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati.

11. Aggiornamento

Il SLT riesamina su base periodica, ed eventualmente aggiorna, la Procedura, per garantirne il costante allineamento alla prassi aziendale e alla normativa di riferimento.

12. Informazione e formazione

La Procedura è diffusa tramite caricamento su Lotus Notes e/o cartelle comuni, esposizione nelle bacheche aziendali e ogni altro strumento ritenuto opportuno.
Synthomer promuove un'attività di comunicazione, informazione e formazione in merito alla Procedura, per assicurare la più efficace applicazione della stessa e la più ampia conoscenza della disciplina in materia di Segnalazioni, del funzionamento e dell'accesso ai canali e agli strumenti messi a disposizione per effettuare Segnalazioni e dei provvedimenti applicabili in caso di Violazioni.

13. Documenti di Riferimento

- Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione;
- Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione dei dati personali ("GDPR");
- Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24, "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recanti disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali"
- D.Lgs. 231/2001, "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica";
- Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da Synthomer ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
- Codice di Condotta Synthomer

14. Allegati

Modulo di segnalazione

MODULO DI SEGNALAZIONE

Si raccomanda di allegare tutta la documentazione che si ritiene possa essere utile a supportare la Segnalazione; qualora la Segnalazione avvenga verbalmente, tale documentazione può essere consegnata in forma analogica. Ove quanto segnalato non sia adeguatamente circostanziato, il gestore del canale utilizzato potrà richiedere al segnalante eventuali integrazioni

☐ Dichiaro espressamente di voler beneficiare delle tutele in materia di *whistleblowing* e, di conseguenza, chiedo che la presente segnalazione, laddove ricevuta da un soggetto non competente (i) venga trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente; (ii) che me ne sia data contestuale notizia di trasmissione

1. Dati della persona segnalante

Nome e Cognome *(dati non obbligatori - è possibile presentare la segnalazione in forma anonima)*

_____

Struttura di appartenenza e qualifica *(dati non obbligatori)*

_____

Canali di contatto prescelti (p.e. indirizzo mail privato, numero di telefono, ecc.)

_____

La Persona segnalante ha un interesse privato collegato alla Segnalazione? ☐ Si ☐ No

Specificare la natura dell'interesse privato collegato alla Segnalazione

La Persona segnalante è corresponsabile delle violazioni che segnala? ☐ Si ☐ No

2. Illecito segnalato

Circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della Segnalazione

_____

Area di operatività aziendale a cui può essere riferito il fatto

Soggetti coinvolti[1]

Interni	Esterni

Descrizione del fatto oggetto di Segnalazione[2]

Altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di Segnalazione

Interni	Esterni

Altri soggetti ai quali è stata inoltrata la Segnalazione del fatto? Si ☐ No ☐

Specificare quali soggetti e quando

Data e luogo

_____

Firma

_____

(Dato non obbligatorio - è possibile presentare la segnalazione in forma anonima)

[1] È sufficiente indicare le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.
[2] È possibile allegare qualsivoglia documento che possa fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.